



COMUNE DI MOLOCHIO
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

***REGOLAMENTO PER
L'AFFIDAMENTO SENZA FINI
DI LUCRO DELLE AREE VERDI
DEL COMUNE DI MOLOCHIO***

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 24/11/2020

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI MOLOCHIO

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. L’Amministrazione Comunale di Molochio con il presente regolamento comunale intende disciplinare l’adozione di aree e spazi Verdi e delle fontane di proprietà pubblica da parte dei soggetti adottanti (di cui all’art.4), nella consapevolezza che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di bene paesaggistico da tutelare e che per le sue molteplici funzioni (climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali) garantisce un miglioramento della qualità urbana,

2. L’Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del tessuto urbano e come elemento di miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, alla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione delle aree verdi urbane e, più in generale del patrimonio comunale;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
- generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano; o creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d’aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano; o recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune; o incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

3. Eventuali altri Enti pubblici del territorio comunale potranno, mediante apposita convenzione, mettere a disposizione del Comune, ulteriori aree di proprietà pubblica per le finalità di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è la concessione/adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

2. L’adozione delle aree verdi prevede l’assegnazione ai soggetti individuati all’art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale e nel rispetto delle normativa vigente.

3. L’adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata “Convenzione di adozione” con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 6.

4. L’Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

5. L’area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:

- Aiuole;
- Aree prospicienti le fontane pubbliche;
- Giardini;
- Aree a verde di pertinenza dei plessi scolastici;
- Rotatorie e spartitraffico;
- Fioriere;
- Altri spazi destinati a verde
- Aree pubbliche in genere;

2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione in termini di sola manutenzione ha valore di indicazione di massima in quanto non esaustivo, sarà pubblicato unitamente al presente Regolamento sul portale del Comune e sarà altresì disponibile presso il Settore Tecnico, Comunale.

3. L'elenco di cui al comma 2 non è tassativo ma suscettibile di integrazioni, eventualmente proposte dai soggetti adottanti, previo parere positivo del Settore Tecnico Comunale.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

- a. cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
- b. organizzazioni di volontariato;
- c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- d. soggetti giuridici ed operatori commerciali.
- e. privati cittadini

2. I soggetti di cui alla lettera d, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.

2. Ogni altro intervento migliorativo

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato 1 al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.

2. La richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione, come di seguito descritta, e la relazione istruttoria del Responsabile del Settore Tecnico vengono esaminate dalla Giunta

Comunale che, valutata la richiesta, delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde, dando nel contempo mandato al Settore Tecnico per la stipula della convenzione.

3. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in Allegato 2 al presente Regolamento.

4. La proposta di adozione deve essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

- Dettagliata relazione esplicativa;
- Rilievo fotografico e planimetrico dell'area oggetto dell'intervento.

5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

6. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e con il programma o le prescrizioni comunali; dovrà inoltre rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;

7. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi strutturali tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

8. In caso di più richieste circa al medesima area le domande saranno esaminate secondo l'ordine di acquisizione delle stesse al protocollo comunale

ARTICOLO 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, deve essere protocollata all'attenzione del Settore Tecnico, Comunale, seguire un iter congruente con quanto disposto dall'art. 6 commi 2 e 3, ed essere preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimane permanentemente destinata ad uso e funzioni pubbliche.

6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi per tutti gli interventi di cui all'art. 5.

7. Il Comune, a mezzo del Settore Tecnico e della Polizia Municipale, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica. In caso di inadempienza si rimanda all'art. 10 comma 3.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Tecnico, onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

11. Gli oneri connessi all'approvvigionamento idrico e alla fornitura di energia elettrica saranno concordati caso per caso in considerazione della situazione di fatto e di fattibilità relativa all'area richiesta.

ARTICOLO 8 – SPONSORIZZAZIONE DELL'AREA ADOTTATA

1. L'affidatario, qualora ne faccia richiesta, deve sottoporre a preventiva approvazione del Settore Tecnico il progetto dei cartelli pubblicitari indicanti i dati dell'adottante, che dovranno comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:

- dimensione massima del cartello pubblicitario cm 60 (orizzontale) x 40 (verticale);
- altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di calpestio interno all'area verde/suolo;
- numero massimo 2 cartelli;
- la realizzazione del cartello è subordinata alla acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dal Settore Tecnico Comunale e sarà esente dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 9 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.

2. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

ARTICOLO 10 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. Per l'adozione delle aree verdi pubbliche, la durata della convenzione, non può superare due anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della convenzione e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'Ufficio Tecnico Comunale, almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere dello Stesso Ufficio, attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione,.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ed il mancato rispetto delle conseguenti richieste del Settore Tecnico (come da art. 7 comma 7), comporterà l'immediata decadenza della convenzione senza risarcimento alcuno.
4. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale con un anticipo di almeno 90 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ

1. il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.
2. La parte adottante deve osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
3. L'area verde resta permanentemente destinata a funzioni ed usi pubblici e i cittadini hanno diritto alla fruizione della stessa.

ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
2. In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Palmi.

